

RISOLUZIONE N. 1/DF



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE

Roma, 2 maggio 2011

prot. 7995

Al Comune di
Ufficio tributi

(Rif. nota n. 8178 dell'11 aprile 2011)

OGGETTO: Addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. Art. 5 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in materia di cessazione graduale del potere di deliberare aumenti del tributo.

Con la nota in riferimento codesto comune ha chiesto se sia legittimo, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sul federalismo fiscale municipale, deliberare l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (ADDIRPEF), prima dello scadere del termine di sessanta giorni previsto dalla norma in commento per l'emanazione del regolamento di delegificazione da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Al riguardo, si deve premettere che il citato art. 5 del D. Lgs. n. 23 del 2011, prevede che, con il predetto regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 23 del 2011, viene disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni - ubicati nel territorio delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano¹ - di istituire l'ADDIRPEF, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia già stata istituita.

¹ Tale assunto discende dalla lettura combinata delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 2, della legge di delega 5 maggio 2009, n. 42 e dai commi 2 e 3 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 23 del 2011. Infatti, le disposizioni contenute nella legge di delega - ad eccezione degli artt. 15, 22, e 27 - non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, circostanza che induce a pensare che esse trovino, invece, applicazione sia per i comuni che per le province situati nei rispettivi territori. Invece, i commi 2 e 3 del citato art. 14 prevedono in via generale disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome ed alcune specifiche norme per gli enti locali compresi nei rispettivi territori.

Si tratta, in sostanza, della parziale rimozione del cosiddetto “blocco” del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi attribuiti agli enti locali con legge dello Stato, di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, successivamente confermato dall’art. 77-*bis*, comma 30, del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Infine, l’art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha ribadito tale sospensione sino all’attuazione del federalismo fiscale.

Vale la pena di sottolineare, innanzitutto, che le disposizioni contenute nell’art. 5 del D. Lgs. n. 23 del 2011, operano esclusivamente per l’ADDIRPEF e che, inoltre, non incidono in alcun modo sulla sospensione, per il periodo d’imposta 2010, del potere di deliberare aumenti del tributo. Infatti, la graduale eliminazione del “blocco” può decorrere solo a partire dall’anno di imposta 2011, come espressamente evidenziato anche nella relazione illustrativa del D. Lgs. n. 23 del 2011. Né deve trarre in inganno la disposizione contenuta nel comma 8 dell’art. 14 del D. Lgs. n. 23 del 2011, nella parte in cui attribuisce efficacia alle delibere relative all’anno 2010 per lo stesso periodo d’imposta se la pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it sia avvenuta entro il 31 marzo 2011. Tale disposizione, infatti, va intesa come una semplice agevolazione concessa ai comuni che non hanno ancora inviato, per la pubblicazione sul predetto sito, le deliberazioni relative all’anno 2010, che potevano essere esclusivamente limitate alla conferma delle previgenti deliberazioni in materia, all’introduzione della soglia di esenzione di cui all’art. 1, comma 3-*bis*, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 o alla riduzione dell’aliquota di compartecipazione. Tutto ciò a condizione che, come del resto ribadito dallo stesso comma 8 dell’art. 14, siano state rispettate le disposizioni di cui all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione delle deliberazioni in questione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Per quanto concerne, in particolare, il quesito in oggetto, si deve sottolineare che nel caso di mancata emanazione del regolamento governativo di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 23 del 2011, entro il 6 giugno 2011, la facoltà di istituzione dell’ADDIRPEF o dell’aumento dell’aliquota di compartecipazione può essere esercitata esclusivamente dai comuni che:

- non hanno istituito l’addizionale;
- l’hanno istituita in ragione di un’aliquota inferiore allo 0,4 per cento.

La disposizione in esame prevede che per detti comuni il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e che, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo.

Sulla base di quanto appena esposto, risulta evidente che gli enti locali in questione non possono legittimamente procedere all'istituzione dell'addizionale ovvero all'aumento dell'aliquota di compartecipazione prima del 7 giugno 2011, poiché nel periodo precedente continua a perdurare la sospensione del *“potere ...degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali...”* già prevista dal citato comma 7, dell'art. 1 del D. L n. 93 del 2008.

Occorre anche precisare che le deliberazioni eventualmente adottate prima del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 5 del D. Lgs. n. 23 del 2011, appena esplicitate - e cioè durante il permanere della vigenza del “blocco”- e pervenute alla Scrivente per la loro pubblicazione sul predetto sito, saranno necessariamente pubblicate sul sito stesso, per espressa disposizione dell'art. 1, comma 4, del D. M. 31 maggio 2002, ma recheranno l'indicazione “SOSPESA”, volendo con ciò avvertire i soggetti fruitori del sito che relativamente alla stessa sono in corso le opportune iniziative per evitarne l'impugnativa *“per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa”*, ai sensi dell'art. 52, comma 4, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Si deve, infatti, ribadire la circostanza che dette deliberazioni non possono essere adottate prima dello scadere del termine previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 23 del 2011 e, pertanto, non possono riprendere vigore né dopo il 6 giugno, né dopo l'emanazione del regolamento governativo, essendo invece indispensabile che il Consiglio comunale adotti una nuova deliberazione rispettando i termini prescritti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 23 del 2011 e cioè dal 7 giugno 2011.

Occorre anche ricordare che le deliberazioni concernenti le entrate degli enti locali devono necessariamente precedere l'approvazione del bilancio di previsione, principio confermato anche dall'orientamento uniforme dell'amministrazione finanziaria e della Corte dei Conti². Del resto l'articolo 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL, prevede espressamente che *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta...”* costituiscono allegato al bilancio di previsione.

Pertanto, a quest'ultimo proposito, sulla base delle indicazioni del competente Ministero dell'interno, si ritiene che i comuni che abbiano già deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e che, a decorrere dal 7 giugno 2011, adotteranno o riadotteranno

² Si vedano la nota prot. n. 5602 del 16 marzo 2007, la delibera n. 2/2011 del 13 gennaio 2011 della Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo e da ultimo anche la delibera della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 205 del 18 aprile 2011.

legittimamente le delibere di istituzione o di variazione dell'ADDIRPEF, dovranno provvedere, altresì, con la massima urgenza, ad apportare una variazione di bilancio conseguente alla maggiore entrata derivante dall'istituzione o dall'aumento dell'ADDIRPEF riconsiderando con attenzione, per quanto ne deriva, l'allocazione dell'entrata e della corrispondente spesa.

La particolare tempistica in cui si colloca l'efficacia delle disposizioni del D. Lgs. n. 23 del 2011, nell'esercizio 2011, non sembra, infatti, lasciare spazio all'adozione di atti diversi dalla variazione di bilancio, così da consentire, in questo specifico contesto, ai comuni - che hanno già approvato il bilancio di previsione 2011 - di esercitare la facoltà di intervenire sull'ADDIRPEF e procedere in tempi brevissimi alla programmazione delle risorse in entrata che ne derivano e alla destinazione della corrispondente spesa.

Si deve, infine, evidenziare che gli altri comuni - vale a dire quelli che hanno già deliberato un'aliquota pari o superiore allo 0,4 per cento - non possono, per le motivazioni appena esposte, deliberare aumenti dell'aliquota di compartecipazione se non dopo l'emanazione del più volte citato regolamento di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 23 del 2011.

Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella